

REGOLAMENTO per l'utilizzo dell'Albo dei prestatori qualificati di servizi

SEZIONE I – PREVISIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento definisce e disciplina le modalità di costituzione ed utilizzo dell'Albo dei prestatori qualificati di servizi (nel prosieguo anche solo "Albo") di Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche soltanto "FST" o "Committente"), nonché le procedure per l'affidamento dei relativi contratti di appalto, qualificabili come: incarichi professionali ed appalti di servizi.

Per "prestatori qualificati di servizi" (d'ora in poi definiti, alternativamente, anche "operatori economici" o "prestatori di servizi") si intenderanno tutti i soggetti idonei a conseguire l'iscrizione nell'Albo ove istituito da FST, o comunque idonei ad espletare le attività professionali oggetto dei su scritti appalti, in qualunque forma costituiti (libero professionista, associazione professionale, società od altro), purché lecita e compatibile anche con l'eventuale ordinamento professionale di riferimento.

FST può istituire un Albo di prestatori qualificati di servizi e ricorrere all'applicazione del presente Regolamento relativamente alla prestazione dei **Servizi di supporto all'Ufficio Stampa**. Per tale categoria di servizi, sarà istituita un'apposita Sezione dell'Albo su scritto.

FST potrà altresì, in qualunque momento, ampliare il ventaglio delle categorie dei servizi tecnici ed intellettuali, per le quali è operante l'Albo (e dunque aumentarne il numero delle Sezioni di cui esso si compone), in ragione del proprio fabbisogno. L'eventuale aumento di numero delle categorie di servizi per le quali è operante l'Albo (e delle relative Sezioni) sarà preceduta da idoneo Avviso, pubblicato sul profilo di questa Committente.

Art. 2 - Esclusioni.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai contratti di lavoro subordinato (lavoratori dipendenti);
- ai rapporti con operatori economici che prestano servizi diversi da quelli ricompresi nella categoria indicata *supra* all'art. 1 del presente Regolamento (per i quali rapporti valgono comunque, ogni qual volta assumano la veste di un contratto di appalto, le norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Art. 3 - Principi generali e norme di riferimento.

Nell'applicazione del presente Regolamento FST opera nel rispetto dei principi fondamentali di buon andamento e imparzialità, dando applicazione a tutti i principi generali in materia di contratti pubblici e di corretta allocazione e gestione delle risorse, ivi compresi e specialmente quelli di economicità, efficacia, proporzionalità e, ove pertinenti, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, tutela dell'ambiente della salute e dei lavoratori, efficienza energetica, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

In ciascuna procedura applica le norme di legge e di regolamento vigenti. In particolare, applica - in quanto ed ove compatibili - il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le norme di sua integrazione/attuazione, la legge 7 agosto 1990 n. 241, il Codice civile.

Nell'applicazione del presente Regolamento, inoltre, FST opera nel rispetto dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto delle normative ad essa applicabili in quanto Ente di diritto privato operante in regime di *in house providing*, soggetto alle procedure di

controllo analogo della Regione Toscana, nonché dei principi e delle misure specifiche previste nel Codice Etico Aziendale e nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Società stessa. FST, per quanto di competenza, si conforma altresì agli eventuali obblighi direttamente derivanti dalle previsioni normative Europee ed ai principi fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 4 - Clausola antielusiva.

In nessun caso, l'applicazione del presente Regolamento dovrà essere orientata a o avere l'effetto di sottrarre il comportamento di FST agli obblighi di legge o eluderne prescrizioni.

Art. 5 - Ammissibilità del ricorso a professionalità esterne.

FST può ricorrere all'acquisizione di professionalità esterne, per l'esecuzione di specifiche attività, purché connesse con l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'affidamento di servizi intellettuali con ricorso a professionalità esterne presuppone che sia stato esperito un previo procedimento interno volto ad accertarne il fabbisogno attuale, nonché l'assenza o indisponibilità contingenti di risorse umane interne adeguate, qualificate ed in grado di provvedere.

In ogni caso il processo selettivo (*ex ante*) e valutativo (in corso di esecuzione ed *ex post*) dei prestatori di servizi dovrà garantire adeguati livelli di qualità delle prestazioni.

In via generale, l'individuazione dei soggetti affidatari dei contratti di appalto di servizi per la categoria indicata nel presente Regolamento può avvenire, mediante:

- consultazione dell'Albo dei prestatori qualificati di servizi, ove istituito da FST ed operante (l'istituzione dell'Albo è subordinata alla ricezione di almeno una Istanza di iscrizione, validamente trasmessa, che rispetti i formali requisiti di trasmissione indicati *infra*, cfr. Art 13, e accompagnata dall'attestazione circa l'assenza dei motivi di esclusione di legge ed il possesso dei requisiti di capacità richiesti, entrambi indicati *infra*, cfr. Art. 8);
- acquisizione, in qualunque modo utile e rispettoso dei principi generali, di informazioni sulle professionalità reperibili sul mercato di riferimento.

Il ricorso all'una modalità non esclude la possibilità di esperire contestualmente anche l'altra, ed entrambe possono essere utilizzate in relazione al medesimo affidamento (per esempio, si potranno consultare ai fini di un affidamento diretto sia prestatori qualificati di servizi iscritti nell'Albo che operatori individuati sul mercato di riferimento, non iscritti all'Albo) quando tale *modus operandi* sia funzionale ad una più ampia istruttoria, orientata dal costante rispetto dei principi di economicità degli affidamenti, di concorrenza tra gli operatori economici operanti sul mercato e di rotazione tra questi ultimi.

Art. 6 - Pubblicità degli affidamenti.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento sono oggetto di pubblicità secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, ivi comprese e specialmente quelle in materia di anticorruzione e trasparenza e di affidamento dei contratti pubblici.

SEZIONE II – QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI E REQUISITI DI CAPACITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 7 - Tipologie di contratto.

Quando FST ricorra, per l'erogazione di Servizi di supporto al proprio Ufficio Stampa, ai prestatori qualificati di servizi iscritti nell'Albo di cui al presente Regolamento, lo svolgimento da parte di costoro delle attività per conto di FST, non potrà mai configurarsi come lavoro subordinato e darà luogo esclusivamente ad appalti di servizi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nella misura in cui le prestazioni che ne formano oggetto risultino compatibili con tale configurazione, i rapporti con i prestatori di servizi potranno essere disciplinati anche con contratti di accordo quadro, nell'ambito dei quali potranno essere eseguiti gli appalti di servizi che ne formano oggetto.

Art. 8 – Motivi di esclusione e requisiti di capacità per l'iscrizione all'Albo.

Per poter essere iscritti all'Albo, al momento della formulazione dell'istanza, e per conservare l'iscrizione all'Albo nel tempo, gli operatori economici non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici che intendano formulare istanza (cfr. Art. 13) di iscrizione all'Albo nella Sezione relativa alla categoria di **Servizi di supporto all'Ufficio Stampa** di cui al presente Regolamento devono essere in possesso di un requisito di capacità tecnica (ex art. 83 comma 1 lettera c) d.Lgs. 50/2016) declinato in termini di *esperienza necessaria*, ai sensi dell'art. 83 comma 6 d.Lgs. 50/2016.

Per l'attestazione del requisito di capacità tecnica l'operatore economico che formuli l'istanza di iscrizione all'Albo deve redigere (ex art. 86 comma 5 d.Lgs. 50/2016 e Allegato XVII parte II d.Lgs. 50/2016) un elenco dei principali servizi (siano essi stati erogati nei confronti di committenti pubblici o privati) effettuati negli ultimi tre anni solari, con indicazione dei committenti, rispettivi importi del corrispettivo percepito, della data dell'affidamento e dell'oggetto.

Saranno ritenuti significativi, ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di capacità tecnica, i servizi di supporto ad ufficio stampa (con diffusione regionale, nazionale o internazionale) che abbiano avuto ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche: turismo, enogastronomia, cultura, tecnologia, imprese, web, hitech, PA, cinematografia.

SEZIONE III – DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Art. 9 - Affidamento di appalti di servizi professionali per importi inferiori alle soglie comunitarie.

Gli appalti di servizi per la categoria di cui al presente Regolamento sono affidati nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e dunque con applicazione di principi criteri e parametri di aggiudicazione ivi contemplati. Per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 d.Lgs. 50/2016, FST può adottare una delle procedure di seguito descritte, utilizzando - ove ritenuto opportuno - l'Albo dei prestatori di servizi disciplinato dal presente Regolamento:

- affidamento diretto adeguatamente motivato a cura del Responsabile del procedimento ad un operatore economico iscritto nell'Albo, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa acquisizione di uno o più preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.Lgs. 50/2016;

- affidamento diretto, previa valutazione di cinque operatori economici iscritti nell'Albo o individuati sulla base di indagini di mercato, per contratti di servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.Lgs. 50/2016, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Quanto alle modalità di richiesta del/dei preventivo/preventivi o all'esperimento della procedura di valutazione dei cinque operatori economici (ove esistenti), FST osserverà rispettivamente le formalità descritte di seguito:

- trasmissione di richiesta di preventivo ad un operatore selezionato sulla base di criteri di competenza e specializzazione, eventualmente accompagnata o seguita dalla richiesta al medesimo operatore di contribuire alla migliore integrazione dei contenuti tecnici per l'ottimale definizione delle prestazioni da eseguire. Il preventivo dovrà risultare congruo rispetto all'importo originariamente stimato da FST. I contenuti tecnici dovranno essere utili ad ottimizzare la risposta data presso FST al fabbisogno che sottende l'affidamento. I contenuti tecnici ed eventuali conseguenti adeguamenti del corrispettivo possono essere negoziati con l'operatore interpellato, fermo il rispetto dei principi generali e con il divieto di ottenere in tal modo l'affidamento di un contratto di importo superiore rispetto a quello originariamente stimato, e per il quale la modalità procedurale prescelta non sarebbe stata ammissibile (principio antielusivo). Se la richiesta è rivolta a un operatore che ha già ottenuto l'affidamento di precedenti contratti da parte di FST, allora la motivazione deve dare conto altresì dei presupposti in ragione dei quali, a dispetto di altri, venga nuovamente interpellato. In particolare, ai professionisti *senior*, con anzianità almeno quinquennale, sarà data priorità nell'affidamento di contratti di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Ai professionisti *junior*, con anzianità inferiore a 5 anni, sarà data priorità nell'affidamento di contratti di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- richiesta di preventivo ad almeno cinque professionisti/operatori economici, interpellati tutti contemporaneamente (ma senza che ciascuno venga messo a conoscenza dell'identità degli altri). Gli operatori devono essere selezionati sulla base di criteri di competenza e specializzazione. FST potrà chiedere di presentare, unitamente al preventivo, un contributo tecnico utile a dettagliare o integrare i contenuti tecnici per l'ottimale definizione delle prestazioni da eseguire. Il preventivo dovrà risultare congruo rispetto all'importo originariamente stimato da FST. I contenuti tecnici dovranno essere utili ad ottimizzare la risposta data presso FST al fabbisogno che sottende l'affidamento e i parametri di valutazione dovranno essere predeterminati. Se la richiesta è rivolta a operatori che hanno già ottenuto l'affidamento di precedenti contratti da parte di FST, allora la motivazione deve dare conto altresì dei presupposti in ragione dei quali, a dispetto di altri, vengano nuovamente interpellati.

Art. 10 - Affidamento di appalti di servizi professionali per importi superiori alle soglie comunitarie.

Per i contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 d.Lgs. 50/2016, come per legge, FST provvede con procedure aperte e ristrette e, nei casi in cui siano ammissibili, con procedure negoziate, competitive con negoziazione, di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione. Le medesime procedure sono ammissibili anche per importi inferiori alle soglie comunitarie, specie nei casi in cui lo specifico oggetto dell'appalto o il suo potenziale interesse su vasta scala territoriale rendano necessario garantire una maggiore apertura alla concorrenza.

SEZIONE IV – ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PRESTATORI QUALIFICATI DI SERVIZI

Art. 11 - Istituzione ed efficacia dell'Albo

FST può istituire un proprio Albo, nel quale a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti per le pertinenti categorie di servizi. Per ciascuna categoria di servizi sarà istituita una relativa Sezione dell'Albo. Ad oggi, FST ha stabilito di voler rendere operante l'Albo per la sola categoria dei **Servizi di supporto all'Ufficio Stampa**. Di conseguenza (quando e se sarà ricevuta almeno una Istanza di iscrizione, validamente trasmessa) l'Albo sarà istituito per quella sola categoria di servizi e si comporrà di una sola Sezione, riservandosi FST di aumentare sia le categorie di servizi per le quali l'Albo potrà essere operante che le relative Sezioni di esso.

L'inserimento nell'Albo presuppone la richiesta dell'interessato ed è disposto sulla base delle sue attestazioni, salvi i poteri di FST di accertamento d'ufficio *ex ante* ed eventuale autotutela *ex post*. L'inserimento nell'Albo non determina alcuna presunzione futura sul possesso dei requisiti attestati dall'interessato. L'effettivo affidamento di contratti ed il relativo pagamento del corrispettivo sono subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, che sono assoggettate ai poteri di controllo e sanzionatori di FST e di tutte le istituzioni eventualmente competenti.

Art. 12 - Termini per la richiesta e durata dell'iscrizione.

La richiesta di iscrizione può essere presentata in ogni tempo.

Ottenuta l'iscrizione, l'interessato resterà inserito nell'Albo fintanto che non intervenga la sua cancellazione, per sua richiesta oppure per decisione di FST, in applicazione delle norme di legge e regolamentari.

Art. 13 - Modalità di richiesta di iscrizione.

Le richieste di iscrizione devono essere presentate tramite PEC, riportando come oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI, all'indirizzo: gare.fondazione-sistematoscana@pec.it

Ciascun interessato dovrà presentare:

1. l'istanza di iscrizione con indicazione della Sezione dell'Albo in cui chiede di essere iscritto, redatta compilando l'Allegato A;
2. l'attestazione circa l'assenza dei motivi di esclusione *ex art. 80 d.Lgs. 50/2016* ed il possesso dei requisiti di capacità (entrambi precisati *supra*, cfr. Art. 8), redatta compilando l'allegato B.

Gli atti di cui ai numeri 1 e 2 dovranno essere redatti rispettivamente: in forma di istanza, il primo; in forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, il secondo.

Dovranno recare la firma digitale del richiedente (è ammessa, in alternativa, la scansione del documento analogico sul quale sia posta in calce la firma del dichiarante con allegata copia del suo documento di identità, in corso di validità).

Ove l'iscrizione sia richiesta per persone giuridiche, le richieste dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, secondo le norme comuni e di cui al Codice civile in tema di rappresentanza.

Art. 14 - Procedimento di iscrizione e relativi termini.

Per l'istituzione dell'Albo, il procedimento di iscrizione è avviato, in data 26 agosto p.v., per tutte le domande pervenute validamente, a mezzo PEC, entro il termine delle ore 12,00 del 25 agosto 2019. Le richieste sono istruite progressivamente secondo l'ordine del protocollo di arrivo.

Tutte le domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, se trasmesse rispettando le formalità tecniche dell'invio sopra descritte all'art. 13, saranno istruite con cadenza quadrimestrale, secondo l'ordine del protocollo di arrivo. Pertanto, le domande pervenute dalle ore 12,00 del 25 agosto 2019 sino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2019, saranno istruite a partire dal giorno 2 gennaio 2020; le domande pervenute dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2019 sino alle ore 12,00 del 30 aprile 2020, saranno istruite a partire dal giorno 2 maggio 2020, etc.

Il procedimento di istruttoria delle domande pervenute (con le scadenze sopra indicate) sarà, di volta in volta, completato nel termine di 30 giorni. Il termine, relativamente ad ogni singola istanza, può essere altresì prorogato di non oltre 30 giorni nel caso in cui la richiesta necessiti di integrazioni e/o chiarimenti.

Nel caso in cui, seppure richiesti, non pervengano le integrazioni e/o i chiarimenti necessari, l'istruttoria avrà esito negativo e l'interessato non sarà inserito nell'Albo, salva la possibilità di riproporre la domanda successivamente nei termini ordinari.

Art. 15 - Cancellazione

Ciascun iscritto potrà chiedere la cancellazione dall'Albo, che sarà disposta di conseguenza senza necessità di approfondita istruttoria o specifica motivazione. Ove la cancellazione non sia immediatamente disposta, ciò nonostante dal momento in cui risulterà pervenuta la richiesta di cancellazione, FST si asterrà dall'interpellare l'interessato ai fini di eventuali affidamenti ed esso, ove comunque erroneamente interpellato, potrà legittimamente dare risposta negativa adducendo a motivazione del rifiuto la propria precedente richiesta di cancellazione, senza incorrere in alcuna valutazione negativa o sanzione.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di legge;
- ipotesi di grave inadempimento e/o negligenza e/o malafede, debitamente documentati, intervenuti nell'ambito di rapporti con FST (sia ai fini dell'affidamento che in corso di esecuzione di contratti).

Nel caso di cancellazione disposta d'ufficio, è fatto salvo il principio del contraddittorio, per cui:

- è data comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento;
- in istruttoria, possono essere da esso presentati atti e documenti;
- il provvedimento conclusivo è motivato, con specifico riferimento ed eventuale richiamo anche *per relationem*, ai presupposti che lo hanno determinato.

A seguito della cancellazione, l'operatore economico interessato potrà chiedere di essere re-iscritto nell'Albo dopo che sia decorso un anno dal provvedimento di FST con cui ne era disposta la cancellazione.

Art. 16 - Comunicazioni e pubblicità.

L'esito dei procedimenti di iscrizione e cancellazione sarà comunicato tramite PEC a ciascun interessato.

L'Albo è pubblicato sul profilo del committente (sito internet di FST) e da esso risultano gli operatori iscritti. I nominativi che ivi non compaiono risultano pertanto non iscritti o cancellati. Ove la PEC di cui al precedente comma risulti non essere stata tempestivamente inviata, la medesima finalità si intenderà assolta per effetto dell'avvenuta pubblicazione sul profilo on-line di FST.



Art. 18 Valutazione periodica degli iscritti.

In caso di affidamento di contratti, in conformità agli obblighi di legge, nonché secondo le proprie procedure interne di qualità, FST vigilerà sull'esatto adempimento degli affidatari e rileverà eventuali:

- a) particolari meriti nell'esecuzione (per esempio per innalzamento degli standard qualitativi rispetto ai minimi contrattuali, riduzione dei tempi di erogazione dei servizi/consegna della documentazione prevista dall'incarico);
- b) inadempimento/inesatto adempimento/ritardo nell'adempimento.

Nelle ipotesi *sub b)*, si produrranno le conseguenze previste dalla legge e dal contratto.

Gli esiti delle rilevazioni saranno tutti documentati per iscritto e conservati presso FST.

In ogni caso, FST potrà utilizzare le suindicate rilevazioni a fini premiali e sanzionatori. In particolare, FST disporrà la cancellazione dall'Albo dell'operatore economico quando abbia rilevato ed accertato, in contraddittorio con l'operatore economico medesimo, tre episodi di inadempimento del tipo descritto *sub b)*. All'opposto, FST garantirà una precedenza, a parziale mitigazione del principio della rotazione, in favore di quell'operatore economico per il quale siano state rilevate, dalla stessa FST nell'esecuzione degli incarichi affidati, almeno tre condotte meritevoli del tipo descritto *sub a)*.

Gli esiti delle rilevazioni saranno tutti documentati per iscritto e conservati presso FST.